Corte di cassazione

Enti

La decisione

Le norme sulla responsabilità da reato degli enti si applicano anche alle imprese individuali, che devono ritenersi incluse nella nozione di ente fornito di personalità giuridica utilizzata dall'art. 1, co. 2, D. Lgs. n. 231 del 2001 per identificare i destinatari delle suddette disposizioni.

CASSAZIONE PENALE, III SEZIONE, 20 aprile 2011 (ud. 15 dicembre 2010) – FERRUA, *Presidente* – GRILLO, *Estensore* – D' AMBROSIO, *P. M.* (conf.).- Impresa Individuale Sferrazza, ricorrente.

Il commento a prima lettura

Con la decisione in rassegna, la Cassazione –superando un suo precedente orientamento– riconosce che anche l'impresa individuale, purché dotata di personalità giuridica, può essere destinataria dei precetti e delle sanzioni di cui al D. Lgs. n. 231 del 2001.

Con questa sentenza, i giudici di legittimità hanno precisato che il decreto del 2001 ben può trovare applicazione nei confronti della impresa individuale non potendosi negare in ogni caso l'assimilazione di questa ad una persona giuridica "nella quale viene a confondersi la persona dell'imprenditore quale soggetto fisico che esercita una determinata attività"; opinando diversamente si finirebbe per determinare un pericoloso vuoto normativo, "con inevitabili ricadute sul piano costituzionale connessa ad una disparità di trattamento tra coloro che ricorrono a forme semplici di impresa e coloro che, per svolgere l'attività, ricorrono a strutture ben più complesse e articolate".

CIRO SANTORIELLO